

*G. Mi*

V. In Cagliari, addì 18 GIU. 2011

Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni



Roma 17/06/2011  
Protocollo P15634/2011

B.CO.

N° 27/2011 Reg. Circolari

## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento**

Al sig. MINISTRO  
della GIUSTIZIA  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso  
le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica  
presso i Tribunali  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 146/VA/2008**

**Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari.  
Modifiche in tema di assenza dal servizio per maternità.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2011, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

vista la circolare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari e successive modificazioni e integrazioni;

- rilevato che sono pervenute a questo Consiglio numerose istanze in tema di applicabilità ai vice procuratori onorari dell'aspettativa per maternità;
- rilevato che l'art. 10 della suddetta circolare prot. 10370/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari, indica i "doveri e diritti" di detti magistrati onorari; che la richiamata circolare non contempla l'ipotesi di applicabilità agli stessi dell'aspettativa per maternità;
- che il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai vice procuratori onorari;

che il vice procuratore onorario ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giudiziarie per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'Ufficio non può adibirlo in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime;

G. ritenuta, pertanto, la necessità di apportare modificazioni e integrazioni alla suddetta circolare al fine di definire la disciplina applicabile in tema di assenze per maternità;

*d e l i b e r a*

di adottare le seguenti modifiche alla circolare prot. P-10370/2003 così come modificata dalla circolare prot. P-17795/2007 del 25 luglio 2007 - deliberazione del 19 luglio 2007 - e dalla circolare prot. P-6369/2009 del 18 marzo 2009 - deliberazione del 12 marzo 2009 - relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari:

a) all'art. 10, inserire dopo il comma 1 i seguenti periodi:

"2. il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai vice procuratori onorari."

"3. il vice procuratore onorario ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giudiziarie per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'Ufficio non può adibirlo in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime."

b) all'art. 10 sostituire il n. "2" con il n. "4".

\*\*\*\*\*

Si riporta il testo della circolare del 19 luglio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificata dagli emendamenti (in neretto).

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies e 42 sexies dell'O.G.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
- d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;
- e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

<i>Csm</i>	Roma	17/06/2011
	Protocollo	P15634/2011

B.CO.

h) non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

G. 1g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lett. d) che precede.

2. Per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano è richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura ([www.csm.it](http://www.csm.it)) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N.1 e N.2 reperibili sul sito del C.S.M. ([www.csm.it](http://www.csm.it)), al Procuratore Generale della Repubblica presso al Corte di Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della Giustizia che recepisce la presente delibera.

L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.

Chi è iscritto all'albo degli avvocati può presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1;

Ogni aspirante dovrà dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneità fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;